



COMUNE DI GENOVA

Direzione Regolazione

ORDINANZA

ATTO N. ORM 929 DEL 31/07/2025

OGGETTO: **VIA DELLA SUPERBA**

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA TEMPORANEA E SPERIMENTALE NELLA VIABILITA' PROVVISORIA DENOMINATA "VIA DELLA SUPERBA" PER IL COLLEGAMENTO TRA VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA PRESSO L'AEROPORTO CRISTOFORO COLOMBO E VIA EX ILVA

IL DIRIGENTE

Premesso

che a seguito dell'emergenza legata al crollo del viadotto Morandi erano stati individuati sedimi da adibire a viabilità alternativa per i mezzi pesanti per il collegamento tra il casello autostradale di Genova Aeroporto ed i caselli autostradali di Genova Bolzaneto e Genova Ovest ed i terminal container in area portuale;

Constatato che

- i sedimi sui cui ricade la viabilità in oggetto, facente parte di quelle di cui al punto precedente, sono appartenenti al Demanio Portuale, ad Acciaierie d'Italia (ex Ilva) e a Società Per Cornigliano;
- la viabilità in parola è stata regolamentata dal Comune di Genova in virtù di apposita convenzione tra le parti del 10.09.2018;
- che in tale documento viene definito che la percorribilità di via della Superba è subordinata, tra gli altri fattori, ad un *presidio della Polizia Urbana, o di altra Forza Pubblica, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 o comunque per l'intera fascia oraria di apertura della strada stessa*;

Tenuto conto che

- la realizzazione della viabilità in oggetto è stata dettata dalle necessità derivanti al crollo del viadotto Morandi che, ad oggi, è già stato ricostruito;

- negli ultimi anni via della Superba è stata oggetto di numerose modifiche a seguito dell'avvio delle opere per la realizzazione della nuova viabilità di accesso alle aree portuali;
- a seguito delle modifiche di cui al punto precedente, il primo tratto di via della Superba a partire da Strada ex-Ilva è da tempo interdetto per la direttrice ponente (direzione Aeroporto);

Preso atto

- delle note PG/2025/351437 del 16.07.2025 e PG/2025/355170 del 17.07.2025 con le quali, la Direzione di Area Corpo di Polizia Locale - Comando del Corpo di Polizia Locale comunica che:
 - *il giorno 31 luglio 2025 scadrà la concessione del servizio di guardianaggio e sorveglianza della Strada La Superba;*
 - *il presidio di detta strada ha costituito, fin dalla sua apertura nel 2018, condizione inderogabile per l'apertura al traffico dell'area, tuttora di proprietà delle acciaierie ex ILVA;*
 - *la scadenza della concessione del servizio a società private impone alla Civica Amministrazione di decidere, in tempi brevissimi, sulla definitiva chiusura – o meno – al pubblico traffico veicolare della strada;*
- della nota PG/2025/354340 del 17.07.2025 con la quale, la Direzione Regolazione rappresenta che:
 - *la strada è stata elemento determinante nei piani viabilistici susseguenti al crollo del viadotto autostradale Polcevera;*
 - *attualmente, a causa della variazione al progetto "Interventi urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e le relative infrastrutture per l'accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova - P.3121 - Opera E strada "La Superba" - Asse in quota", la via della Superba (tratto a raso che costeggia gli stabilimenti ex-Ilva) risulta interamente fruibile nella sola direzione levante;*
 - *tenuto conto che al momento la strada ha natura privatistica, che paiono decadute le motivazioni emergenziali che ne hanno richiesto l'apertura, che l'Opera E in quota - anche se in difformità dal progetto - risulta fruibile, si ritiene plausibile il ripristino delle condizioni sussistenti in epoca pre-emergenziale;*
- della nota PG/2025/363413 del 22.07.2025 con la quale, la Direzione di Area Corpo di Polizia Locale - Comando del Corpo di Polizia Locale, confermando quanto riportato nelle note di cui sopra, trasmette una relazione di servizio sul tema redatta dall'Unità Territoriale Ponente del Corpo di Polizia Locale e precisa che:
 - le valutazioni contenute nella succitata Relazione di Servizio sono analoghe a quelle della Direzione Regolazione;
 - *possano ritenersi cessate le condizioni emergenziali che, in ragione dal crollo del Ponte Morandi, avevano reso necessaria l'occupazione temporanea di alcune aree di proprietà di ILVA SpA e di Società Per Cornigliano SpA, nella disponibilità di ILVA, per la realizzazione della viabilità alternativa nota come "Strada La Superba" e che possa, conseguentemente, entro tale termine, cessare l'attività di guardianaggio in essere la*

quale, a spese della Civica Amministrazione, costituisce “condicio sine quanon” per il mantenimento dell’ormai non più necessaria apertura al pubblico della strada;

- *in conformità a quanto previsto dall’articolo 2 della Convenzione stipulata tra ILVA SpA, Società Per Cornigliano SpA ed il Comune di Genova (cfr. all. 4), venga disposta la restituzione delle suddette aree alle rispettive società a decorrere dal 1° agosto 2025, procedendo, contestualmente, alla chiusura al pubblico transito della “Strada La Superba”, demandando alla Direzione Strade, competente per materia, la formalizzazione del relativo provvedimento;*
- della nota PG/2025/366231 del 23.07.2025 con la quale, la Direzione di Area Programmazione e Attuazione Opere Pubbliche – Strade richiede un incontro ai soggetti proprietari dei sedimi sui quali si snoda il tratto di via della Superba in parola *al fine di attivare le procedure di riconsegna delle aree;*
- della pubblicazione atto ORM 927 del 31/7/2025, annullato in autotutela per modifiche al testo dovute a mero errore materiale.

Considerato che

- alla luce di quanto sopra esposto, terminata la condizione emergenziale dovuta al crollo del viadotto Morandi, la viabilità di via della Superba - tratto compreso tra via Pionieri e Aviatori d’Italia e Strada ex-Ilva - non risulta più necessaria quale itinerario alternativo per i flussi veicolari che interessano le arterie cittadine;
- nelle more della restituzione formale delle aree ai proprietari e/o concessionari, risulta opportuno prevedere l’emissione di un provvedimento di traffico atto a interdire il transito veicolare sull’intera tratta;

Valutato

che, per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all’adozione di misure a carattere provvisorio, idonee a tutelare l’incolumità e la sicurezza pubblica, nonché la necessità di ripristinare lo stato dei luoghi ex ante la consegna delle aree avvenuta nel 2018.

Ritenuto opportuno

- istituire il divieto di transito veicolare nel tratto di via della Superba compreso tra via Pionieri e Aviatori d’Italia e Strada ex-Ilva;
- revocare le Ordinanze Dirigenziali precedentemente emesse;

Visti inoltre

- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;
- l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- l’art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 64 del 29.06.2021;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante

"disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

Per le motivazioni sopra esposte, a **decorrere dal giorno 01/08/2025 e fino al 31/01/2026**, e comunque fino alla formale restituzione delle aree ai soggetti proprietari, la viabilità risulta temporaneamente e sperimentalmente così disciplinata:

nei sedimi attualmente definiti come **via della Superba** – tratto compreso tra via Pionieri e Aviatori d'Italia e Via della Superba all'ingresso ex posteggio Amiu fronte Stazione FS Cornigliano – è istituito il **divieto di transito a tutti i veicoli e pedoni senza alcuna eccezione**.

Nel tratto compreso tra , Via della Superba ingresso ex posteggio Amiu fronte Stazione FS Cornigliano fino all'**intersezione Via Della Superba con la strada senza nome che conduce da un lato all'ingresso degli uffici ex Ilva e dall'altro alla Rotonda d'Acri** è istituito il **divieto di transito a tutti i veicoli e pedoni** fatta eccezione per i veicoli diretti e/o provenienti dagli accessi carrabili autorizzati presenti nel medesimo segmento stradale.

Contestualmente, all'imbocco del secondo segmento stradale, sono presenti le seguenti prescrizioni:

- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- divieto di transito pedonale;
- divieto di transito ai velocipedi;
- divieto di transito ai motocicli e ciclomotori;
- divieto di sorpasso;
- divieto di fermata.

Eventuali ulteriori accessi al segmento stradale in oggetto dovranno essere regolati con apposite autorizzazioni in deroga.

Il Comune di Genova si manleva da ogni eventuale danno conseguente alla non ottemperanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

MANDA

Ad A.S.TER. S.p.A.:

- rendere noto al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni

- contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002;
- del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza della prevista segnaletica stradale per tutta la durata della validità del presente provvedimento.

Alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta installazione della segnaletica e dell'applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Varno Maccari

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.